

ASSOCIAZIONE CONSORTILE
“ LINK 2007, Cooperazione in Rete, Onlus”
STATUTO

Art. 1 - Denominazione e fondatori

L'Associazione “LINK 2007, Cooperazione in Rete, Onlus”, validamente denominabile LINK 2007, è un'associazione consortile, senza fini di lucro ai sensi del D.L. 460/1997, costituita per iniziativa delle organizzazioni non governative (Ong) di cooperazione e solidarietà internazionale: AVSI, CESVI, CISP, COOPI, COSV, CUAMM, GVC, ICU, INTERSOS, LVIA, MOVIMONDO.

Art. 2 - Sede

LINK 2007 ha sede legale in Roma. Con delibera del Consiglio di Presidenza possono essere istituite sedi secondarie o di rappresentanza anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione consortile regolata dal presente statuto fonda la propria ragion d'essere sui principi della solidarietà e della cooperazione internazionale, della pace e della nonviolenza, della promozione e del rispetto dei diritti umani, della giustizia sociale ed economica, della democrazia, della convivenza e del dialogo interculturale, con particolare attenzione ai popoli privati dei diritti umani, della dignità, dei mezzi di sostentamento e di sviluppo e delle condizioni che garantiscono una vita e una crescita pacifiche e giuste.

LINK 2007 nasce quale espressione della volontà di convergenza, a vantaggio e beneficio reciproco, delle Ong fondatrici, soggetti sociali operanti da svariati anni, in spirito di solidarietà e con specifiche professionalità, nel campo della cooperazione allo sviluppo e solidarietà con le popolazioni dei paesi più poveri o in particolari difficoltà. A tal fine, intende svolgere concrete attività di coordinamento consortile e di promozione e rafforzamento dell'azione solidaristica degli enti ad essa associati e per l'affermazione e concretizzazione dei principi e dei valori che le ispirano.

Consapevole della *mission* e dei valori che accomunano le organizzazioni associate, LINK 2007 si propone di salvaguardare e rafforzare il patrimonio di valori, professionalità e competenze espresso dalle Ong che operano concretamente e quotidianamente nella cooperazione e solidarietà internazionale, nella ferma convinzione che le attività in Italia, in Europa e nel Sud del mondo guadagnano in credibilità, efficacia e sostenibilità laddove vengano promossi scambi e confronti programmatici, eccellenza gestionale, aggregazioni, *partnership* e lavoro in rete.

LINK 2007 intende inoltre svolgere una funzione di stimolo nei confronti della società e della politica ed assumere uno specifico ruolo di dialogo e di lobby, richiamando tutti al dovere della solidarietà e della giustizia a livello internazionale e operando affinché il diritto allo sviluppo delle popolazioni povere sia non solo affermato ma anche attuato.

Art. 4 - Attività

LINK 2007 si pone, nei confronti delle organizzazioni ad essa aderenti, quale luogo di incontro, proposta, coordinamento e realizzazione di servizi condivisi al fine di rafforzare, qualificare e ottimizzare l'azione di ciascuna di esse e l'azione collettiva volta al perseguimento delle finalità sopra citate. Di norma LINK 2007 agisce in via sussidiaria, valorizzando le competenze e le risorse esistenti tra gli associati o integrandole laddove fosse necessario, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle loro iniziative.

Le azioni promosse da LINK 2007 possono essere condotte in via diretta e propria o attraverso la forma di associazione temporanea, composta a seconda dei casi da tutte le Ong associate o da

una parte di esse. Questa seconda modalità verrà sempre utilizzata in assenza di consenso unanime degli associati per la realizzazione di un'attività.

In entrambi i casi, le attività di perseguimento delle finalità istituzionali consistono in:

- 1) sostegno alla realizzazione, da parte delle organizzazioni associate, di attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, azioni di difesa e rafforzamento dei diritti umani, di dialogo e pacificazione, riferite alle popolazioni dei paesi interessati, nel rispetto della loro autonomia politica, economica e culturale, e alla realizzazione di iniziative di comunicazione e raccolta fondi ad esse collegate;
- 2) promozione, in Italia ed a livello internazionale, di attività di carattere educativo, culturale, sociale e politico, allo scopo di sensibilizzare, informare ed incidere sui temi indicati all'art. 3 del presente statuto e sulle relative opzioni e scelte politiche;
- 3) promozione e sviluppo di forme di dialogo e di collaborazione tra organizzazioni non governative, organizzazioni sociali, istituzioni pubbliche italiane e internazionali, mondo della comunicazione, soggetti privati maggiormente attenti alle problematiche della povertà nel mondo e della cooperazione internazionale;
- 4) sorveglianza e facilitazione, a beneficio degli associati, dei percorsi di individuazione, scelta e approvazione delle sovvenzioni da parte di Istituzioni ed Enti pubblici, nazionali e internazionali, aventi ad oggetto azioni di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- 5) richiesta di sovvenzioni ad Istituzioni ed Enti pubblici nazionali ed internazionali, aventi primariamente come oggetto la *capacity building* dell'Associazione;
- 6) partecipazione a programmi e bandi per iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
- 7) realizzazione di servizi comuni agli enti consorziati, allo scopo di migliorare la qualità complessiva delle attività svolte dagli associati.

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'Associazione può inoltre realizzare, per scelta esclusivamente propria, tutte le attività strumentali, accessorie o comunque utili a tale raggiungimento. Per le medesime ragioni, LINK 2007 può stipulare convenzioni con altri enti con finalità analoghe alle proprie, nonché promuovere la costituzione e lo sviluppo di istituzioni non lucrative utili ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi solidaristici.

L'ambito di azione di LINK 2007 non è limitato territorialmente, proponendosi essa di operare sia in campo nazionale che internazionale.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ovvero, nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente statuto, si rinvia a quanto indicato all'art. 15 del medesimo.

Art. 6 - Associati

Oltre alle Ong fondatrici, indicate all'art. 1 del presente statuto, possono aderire a LINK 2007 altre Ong di cooperazione e solidarietà internazionale che condividano le finalità e gli obiettivi esposti nel presente statuto e ne facciano formale richiesta secondo quanto indicato al successivo art. 7. L'Assemblea definisce i requisiti e i criteri di ammissibilità.

L'adesione a LINK 2007 è a tempo indeterminato. Su richiesta motivata, il Consiglio di Presidenza può valutare e deliberare l'adesione di altre Ong a singoli programmi e attività definiti nel tempo e/o nei contenuti e obiettivi.

A LINK 2007 non possono aderire singole persone. Per valorizzare il sostegno concreto fornito in varie forme dalle singole persone alle attività di LINK 2007, possono essere istituite carte o tessere di sostegno o di amicizia sottoscritte da singoli, le quali, in ogni caso, non hanno valore di adesione all'Associazione.

Art. 7 – Ammissione e diritti/doveri degli Associati

La domanda di adesione deve essere presentata, in modo motivato e con esplicita accettazione della lettera e dello spirito delle norme del presente statuto, dal/dalla legale rappresentante dell'Ong richiedente al Consiglio di Presidenza che delibera in merito entro tre mesi dalla richiesta, sentito il parere delle Ong associate.

Gli Associati sono tenuti a versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea e devono attenersi

alla disciplina associativa e all'osservanza delle direttive e deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Gli Associati non possono rappresentare LINK 2007 in modo formale se non sono a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Presidenza.

Ogni Associato può ritirare in qualsiasi momento la propria adesione a LINK 2007. L'espulsione di un Associato - per palese violazione del dettato statutario o per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione - può essere proposta da almeno due altri associati, con la presentazione delle motivazioni in forma scritta. La decisione viene presa dall'Assemblea consortile. Se il Consiglio di presidenza, condividendo le motivazioni, ne ravvisa l'urgenza può, nell'attesa, sospendere l'Associato da ogni attività nell'Associazione.

Art. 8 - Organi

Sono organi di LINK 2007:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) il Consiglio di Presidenza,
- c) Il/la Presidente.
- e) il Collegio dei revisori dei conti;

Le deliberazioni degli organi statuari sono assunte normalmente con il metodo della ricerca del consenso. Qualora questo non sia possibile, il ricorso al voto negli organi collegiali avviene in forma palese e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui è prevista dal presente statuto una diversa maggioranza.

Art. 9 – Assemblea consortile

L'Assemblea consortile definisce le linee strategiche e operative in riferimento agli artt. 3 e 4 del presente statuto e delibera in merito agli organi statuari e al loro operato.

L'Assemblea è composta dalle Ong associate nella persona dei loro legali rappresentanti. Questi possono delegare altra persona della propria organizzazione, purché formalmente investita ed indicata per iscritto al Presidente.

L'Assemblea consortile è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e quando richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei. Ogni componente ha diritto a un voto. L'Assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

L'Assemblea può svolgersi anche con i componenti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Simile adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

In seduta ordinaria, l'Assemblea consortile nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Presidenza.

Delibera inoltre:

- sul regolamento consortile, la sua approvazione e le sue modifiche;
- sulle linee strategiche consortili, il programma annuale di attività e la sua attuazione;
- sulle iniziative consortili o a valenza consortile sia a livello strutturale-organizzativo che operativo;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti e sulla loro revoca;
- sull'approvazione dei bilanci consuntivi e quelli preventivi annuali;
- sulle quote sociali annuali;
- sulla decadenza della qualità di associato;
- su eventuali cambiamenti della sede legale.

In seduta straordinaria e a maggioranza qualificata, l'Assemblea consortile delibera:

- sui cambiamenti al presente statuto ai sensi del successivo art. 14;
- sull'eventuale scioglimento della medesima, ai sensi del successivo art. 15.

Possono partecipare all'Assemblea ordinaria, senza diritto di voto, anche altri membri delle Ong associate designati dal legale rappresentante o dal Presidente della propria Ong.

Art. 10 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal/la Presidente e da altri membri, da quattro a dieci,

nominati dall'Assemblea consortile tra i componenti di cui al primo comma dell'art. 6. Assicura continuità nel processo decisionale e coerenza agli indirizzi politici stabiliti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio di Presidenza rimangono in carica due anni. In caso di assenza motivata, possono essere rappresentati nelle riunioni del Consiglio da altro membro delegato dal legale rappresentante della propria Ong.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal/la Presidente e ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio, in particolare:

- a) attua le decisioni e i programmi deliberati dall'Assemblea consortile;
- b) amministra il fondo associativo;
- c) affida gli incarichi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, per la comunicazione e per le relazioni esterne.
- d) predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- e) delibera sull'adesione di nuovi associati;
- f) decide l'istituzione di sedi secondarie o di rappresentanza sia in Italia che all'estero;
- g) propone all'Assemblea consortile eventuali modifiche statutarie;
- h) delibera su tutto quanto non è demandato ad altri organi dal presente statuto.

Il Consiglio di Presidenza può delegare parte dei propri poteri al/alla Presidente o ai singoli Consiglieri.

Salvo casi di urgenza comprovata, il Consiglio di Presidenza viene convocato dal/dalla Presidente con almeno dieci giorni di anticipo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei. Si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono partecipare i rappresentanti delle Ong associate di cui al primo comma dell'art. 6; allo scopo essi riceveranno, per conoscenza, la convocazione inviata ai Consiglieri.

In caso di urgenza il Consiglio di Presidenza può assumere decisioni attraverso consultazioni, anche telefoniche, fra tutti i componenti; tali decisioni devono essere formalizzate in forma scritta entro i quindici giorni successivi.

Art. 11 - Presidente

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale di LINK 2007.

E' nominato dall'Assemblea consortile per un periodo di due anni. Esercita funzioni di costante verifica dell'attuazione delle decisioni comuni e del programma delle attività stabiliti dall'Assemblea consortile, garantisce il corretto funzionamento dell'Associazione e rappresenta LINK 2007 verso l'esterno.

Convoca con la periodicità prevista dal presente statuto e presiede l'Assemblea consortile e il Consiglio di Presidenza

Dà parere vincolante su ogni atto, decisione, obbligazione del Consiglio di Presidenza - esulante l'ordinaria amministrazione - che impegni LINK 2007 legalmente e finanziariamente verso terzi.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea consortile. Elegge al proprio interno un presidente. Ha il compito di garantire agli associati e verso l'esterno la piena trasparenza e correttezza nell'uso e nell'amministrazione dei fondi. A tale scopo effettua controlli periodici sulla gestione amministrativa e contabile, eventualmente anche all'estero, e svolge una relazione di bilancio in occasione dell'Assemblea consortile. Il bilancio e la relazione sono resi pubblici.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con l'appartenenza agli altri organi statuari dell'Associazione di cui all'articolo 8 del presente statuto..

Art. 13 - Risorse

Risorse dell'Associazione sono:

- le quote sociali degli associati;
- i proventi derivanti da campagne promozionali e di autofinanziamento;
- le donazioni;

- i contributi e i finanziamenti di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, internazionali;
- i proventi da attività commerciali marginali, comunque riutilizzati nella promozione delle attività istituzionali;
- i contributi aggiuntivi da parte degli associati.

Ogni organizzazione aderente gode di autonomia finanziaria attiva e passiva. Il bilancio e il patrimonio dell'Associazione consortile sono distinti da quelli degli enti associati.

L'impiego e la destinazione delle risorse vengono deliberati dal Consiglio di Presidenza e ratificati dall'Assemblea. Esse dovranno essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio sociale il Consiglio di Presidenza predispone un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea consortile deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio.

Art. 14 - Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato solo dall'Assemblea consortile in seduta straordinaria e solo in merito agli argomenti per i quali le proposte di modifica erano contenute nell'avviso di convocazione. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento di LINK 2007 deve essere deliberato con una maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti l'Assemblea consortile espressamente convocata in seduta straordinaria su questo punto all'ordine del giorno. In caso di scioglimento di LINK 2007 per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23/12/96 n. 662 art. 3.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle norme italiane vigenti in materia.